

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1	<p>Siamo a richiedere delle informazioni sul requisito richiesto di essere in possesso della polizza di Responsabilità Civile professionale. La nostra società possiede detta polizza ma la stessa non è depositata presso l'ISVAP. Precisiamo, infatti, che il Regolamento Isvap n. 05 del 16 ottobre 2006 prevede il possesso della polizza di cui al suo art. 15, ma non chiede che tale polizza debba essere depositata presso l'ISVAP. Chiediamo, pertanto se è necessario a pena di esclusione il deposito della stessa e non il semplice possesso.</p>	<p>Si precisa che, ai sensi degli artt. 110 e 112 D. Lgs 07 settembre 2005, n. 209, ai fini dell'ammissione alla gara è sufficiente il possesso della polizza di Responsabilità Civile professionale, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00. Non è richiesto il deposito della stessa presso l'Isvap, a pena di esclusione.</p>
2	<p>Al punto B.3.2 dei criteri di valutazioni afferenti alla “QUALITA’ DEL SERVIZIO” è richiesto di fornire: “Indicazione della rispettiva qualifica professionale delle suddette risorse umane (personale amministrativo, avvocati, periti medico-legali, altri periti tecnici) ivi compresa l’indicazione della qualifica professionale del referente”. Le professioni da voi indicate (avvocati, periti medico-legali, altri periti tecnici) svolgono attività che esulano da quanto previsto dalla legge italiana come servizio di brokeraggio assicurativo. Il broker di assicurazione è infatti colui che “esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione” (art. 1 legge 28 novembre 1984 n. 792). Chiediamo quindi se le figure professionali da voi indicate al punto B.3.2 devono essere dipendenti della società di brokeraggio assicurativo o possono essere professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, di cui la società si avvale per lo svolgimento dell’attività di consulenza ed intermediazione.</p>	<p>Premesso che il requisito richiesto al punto B.3.2 non è condizione di ammissibilità alla gara, bensì elemento di valutazione premiante, si precisa che le professionalità indicate non dovranno essere necessariamente dipendenti della società di brokeraggio.</p> <p>Giova evidenziare che le attività di gestione dei sinistri derivanti da responsabilità sanitaria comportano, per le Aziende ospedaliere, la soluzione di complesse problematiche giuridiche, la cui analisi e gestione richiede necessariamente il possesso di idonei ed adeguati requisiti professionali. Ciò anche in considerazione dell’incidenza che i suddetti sinistri hanno, in termini di risorse economico - finanziarie, sui bilanci aziendali.</p> <p>La peculiare natura e specificità delle prestazioni richieste a Broker di Aziende Ospedaliere e sanitarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: la partecipazione obbligatoria agli incontri del “Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio” istituito presso ciascuna delle due Aziende appaltanti, secondo le disposizioni delle Linee Guida della Regione Lombardia e relativi provvedimenti di recepimento aziendali; la partecipazione obbligatoria agli incontri del “Comitato per la Valutazione Sinistri” delle due Aziende, in ottemperanza alle prescrizioni dettate</p>

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		dalle succitate Linee Guida regionali, la formazione e l’aggiornamento professionale in materia assicurativa e di risk management in favore dei dipendenti delle Stazioni appaltanti, impongono necessariamente la messa a disposizione - in favore degli Enti committenti - di professionalità qualificate.
3	<p>LA NOSTRA SOCIETA' E' UNA S.P.A. CON 14 SOCI. AL PUNTO "B" DELL'ALLEGATO 1 (PAG. 4 E 5) è RICHIESTO DI INDICARE:</p> <p>1) se si tratta di imprese individuali, generalità del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.</p> <p>2) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, generalità, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:</p> <p>a) per le associazioni, generalità di chi ne ha la legale rappresentanza; generalità del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione</p> <p>b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, generalità del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>c) per le società di capitali, generalità anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso</p>	<p>Rientrando la situazione della Vs. società nell’ambito del punto 2), lettera b) dell’Allegato 1 (pag. 4 e 5) dovrete barrare tale punto ed indicare le generalità del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.</p>

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	<p>di società con socio unico;</p> <p>d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)</p> <p>e) per le società semplice e in nome collettivo, generalità di tutti i soci;</p> <p>f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;</p> <p>g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, generalità di tutti coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;</p> <p>h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, delle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;</p> <p>i) per le società personali generalità dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;</p> <p>DOBBIAMO QUINDI INDICARE LE GENERALITA' DI TUTTI E 14 I SOCI?</p>	
<p align="center">4</p>	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti.</p> <p>1) Relativamente alle modalità di emissione del deposito cauzionale provvisoria e del relativo impegno del fideiussore, chiediamo se debbano essere presentate due garanzie distinte e, in caso affermativo, chiediamo di specificare se debba essere indicato il beneficiario di ogni singola garanzia relativa a ciascun lotto (ovvero: - beneficiario lotto 1: AO ICP e - beneficiario lotto 2: AO della Provincia di</p>	<p>1) In caso di partecipazione per entrambi i lotti è possibile produrre una sola cauzione provvisoria, a condizione che l’importo garantito sia pari ad € 33.217,01 (con espressa specificazione che l’importo di € 24.570,88 è garantito in favore dell’A.O. ICP e l’importo di € 8.646,13 è garantito in favore dell’A.O. di Lodi) e che la polizza e il relativo impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 163/2006, siano rispettivamente intestati e rilasciati in favore di entrambe le AA.OO. destinatarie del servizio</p>

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	<p>Lodi)</p> <p>2) Si chiede se è possibile sostituire la presentazione dell'offerta tecnica oscurata nelle parti sottratte al diritto di accesso con una dichiarazione in merito in cui vengano indicate tali parti.</p> <p>3) Chiediamo se all'interno della dichiarazione di cui all'allegato 1 al punto B) n. 4 debbano essere elencati soltanto i soggetti muniti di potere di rappresentanza ovvero tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione con indicazione anche dei conviventi, dal momento che nell'allegato 2 - ma anche al punto B.4) 2. del disciplinare di gara - viene precisato che la dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di esclusione ivi prevista debba essere fornita unicamente dai soggetti muniti di potere di rappresentanza. La domanda viene posta anche alla luce del fatto che l'allegato 2 prevede espressamente che la relativa dichiarazione debba essere resa (personalmente o per il tramite del sottoscrittore) da parte di tutti i soggetti dichiarati alla lettera B) dell'Allegato 1.</p>	<p>(ovvero: - beneficiario lotto 1: AO ICP e - beneficiario lotto 2: AO della Provincia di Lodi) .</p> <p><u>Si ritiene comunque preferibile la produzione di 2 distinte polizze (anche in caso di partecipazione per entrambi i lotti), in quanto più facilmente gestibili, soprattutto nell'ipotesi in cui i due lotti non dovessero essere aggiudicati al medesimo operatore economico, ma a due distinte società.</u> In tale ipotesi dovrà essere indicato in ciascuna polizza il relativo beneficiario (la polizza per il lotto 1 dovrà esser intestata all’A.O. ICP e la polizza per il lotto 2 dovrà essere intestata all’A.O. della Provincia di Lodi).</p> <p>Resta inteso che la cauzione definitiva dovrà invece essere duplice (una rilasciata in favore dell’A.O. ICP e l’altra rilasciata in favore dell’A.O. di Lodi) in quanto verranno stipulati 2 distinti contratti di appalto con le due Aziende committenti.</p> <p>2) Non è possibile sostituire la presentazione dell'offerta tecnica oscurata nelle parti sottratte al diritto di accesso con una dichiarazione in merito in cui vengano indicate tali parti. Si chiede di attenersi sul punto a quanto prescritto dal Disciplinare di gara.</p> <p>3) All’interno della dichiarazione di cui all'allegato 1 al punto B) deve in primo luogo essere barrata la situazione in cui si trova l’impresa concorrente rispetto alle opzioni ivi espressamente indicate e devono essere indicate le generalità dei soggetti ivi nominati (ad esempio se il concorrente fosse una società di capitali dovrebbero essere indicate le generalità del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione (quindi tutti i componenti del CdA); se il concorrente fosse una società semplice e in nome collettivo, dovrebbero essere indicate le generalità di tutti i soci; qualora il concorrente fosse una società in accomandita semplice dovrebbero essere indicate le generalità dei soci</p>
--	--	---

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

		<p>accomandatari).</p> <p>Nella dichiarazione di cui all'allegato 1 punto B) n. 4) dovranno essere indicate le generalità dei familiari conviventi dei soggetti come sopra individuati.</p> <p>Tutti i soggetti, come sopra individuati, dovranno rendere personalmente – o per il tramite del legale rappresentante sottoscrittore dell’offerta – le dichiarazioni di cui all’Allegato 2.</p>
5	<p>In riferimento all'oggetto, la scrivente Società intende formulare con la presente una formale istanza di chiarimenti in merito all'aspetto della disciplina di gara afferente i requisiti di ordine generale ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. Più precisamente, si chiede di confermare che l'insussistenza delle cause di esclusione contemplate dalla citata normativa possano essere attestate dai soggetti muniti della legale rappresentanza della società tramite modelli propri della Scrivente, sottoscritti singolarmente e materialmente da ognuno, scansionati in formato pdf e firmati digitalmente da uno di essi.</p>	<p>Si chiede preferibilmente di utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.</p>
6	<p>In relazione all’appalto in questione, formuliamo le seguenti istanze.</p> <p>a) Con riferimento alla partecipazione in RTI, Vi chiediamo di confermarci che la società concorrente possa partecipare ad un lotto singolarmente ed all’altro lotto in RTI. In caso affermativo, Vi chiediamo anche di fornirci indicazioni su come procedere con la predisposizione della documentazione amministrativa (Busta Telematica Documentazione Amministrativa) sulla piattaforma Sin Tel, considerato che attualmente è previsto l’invio di un’unica documentazione amministrativa campo Documentazione Amministrativa per entrambi i lotti (cfr. pag. 11 del Disciplinare di gara).</p> <p>b) Con riferimento al Capitolato Speciale di Appalto (art. 4), Vi segnaliamo che nell’oggetto dell’appalto sono riportate numerose attività che non rientrano tra</p>	<p>a) Trattandosi di 2 lotti separati e distinti in aggiudicazione disgiunta, è consentita la partecipazione ad un lotto singolarmente e ad un altro lotto in RTI. Non è consentita invece - per il medesimo lotto - la partecipazione in forma singola e in raggruppamento.</p> <p>Nel caso di partecipazione ad un lotto singolarmente e ad un altro lotto in RTI, si possono predisporre 2 distinte cartelle (una per il lotto n. 1 e l’altra per il lotto n. 2) contenute ciascuna la documentazione amministrativa espressamente prescritta dal Disciplinare di gara, che dovranno essere zippate ed inserite nel campo Sintel “Documentazione amministrativa”.</p> <p>Oppure, in alternativa ciascun soggetto concorrente (il concorrente singolo per un lotto) e il RTI (per l’altro lotto) potranno inserire ciascuno la documentazione</p>

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

<p>i compiti del broker di assicurazione. L’art. 106 del D. Lgs 209/2005 recita infatti: L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Si invita, inoltre, la stazione appaltante alla lettura a campione delle visure camerali di alcuni broker (tra cui la scrivente, ad esempio) al fine di appurare che l’oggetto sociale delle società di brokeraggio non ricomprende le prestazioni previste dal Capitolato e di seguito richiamate (cfr. evidenza del testo in grassetto): - Punto 8) - Assistenza agli I.C.P. e all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi su questioni in materia assicurativa e legale o attinente, anche con resa di pareri verbali e scritti, senza oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera. Nota: il broker assicurativo non può fornire assistenza legale. - Punto 13) - Il broker si obbliga a gestire tutti i sinistri che fanno, o faranno, carico a ciascuna delle due Aziende Ospedaliere in ragione della cd. Self Insurance Retention, nessuno escluso, senza oneri ulteriori a carico dell’Ente. Nota: per gestire i sinistri in SIR il broker deve necessariamente avvalersi di periti, medici legali e/o avvocati, professionalità non rientranti nel proprio organico (per i motivi di seguito esplicitati).</p> <p>- Punto 14) Per quanto attiene ai sinistri attivi, il broker si obbliga a fornire, a titolo gratuito, l’assistenza legale a favore degli I.C.P. e dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, mettendo a disposizioni legali e periti, particolarmente qualificati, al fine di ottenere il più tempestivo risarcimento del danno da parte del responsabile civile; le Aziende Ospedaliere si riservano di chiedere la sostituzione dei professionisti incaricati ove l’assistenza prestata si dimostri o appaia del tutto infruttuosa. Nota: il broker di assicurazione non può fornire assistenza legale né assumere la responsabilità di nominare a difesa e</p>	<p>amministrativa sulla piattaforma Sintel, secondo le modalità indicate nel Disciplinar di gara.</p> <p><u>Su tale specifico punto tecnico, si rinvia comunque per maggiori informazioni al numero verde dell’assistenza inerente la piattaforma Sintel: 800.116.738</u></p> <p>b) Relativamente al punto nr. 8 dell’art. 4 del Capitolato, non si richiede una specifica assistenza legale di ordine generale su qualsiasi materia, ma si richiede, a totale carico dell’aggiudicatario, un’attività complessiva in materia assicurativa che può ricomprendere anche la richiesta di pareri verbali e scritti al Broker, il quale provvederà con la propria struttura e con i propri legali - non necessariamente dipendenti della società di brokeraggio (si veda risposta al quesito nr. 2) - a suo carico.</p> <p>Deve inoltre intendersi ricompreso nei servizi oggetto del presente appalto, e senza alcun onere per le Aziende committenti, il supporto tecnico del Broker al legale - che sarà incaricato della difesa delle Aziende Ospedaliere in controversie giudiziali o pre-giudiziali -. L’incarico al legale sarà a carico della Compagnia assicurativa o delle AA.OO. secondo i casi specifici.</p> <p>Le attività indicate nel punto 13 rientrano pacificamente tra le prestazioni tipicamente riconducibili al supporto completo in materia assicurativa contrattualmente richieste al Broker.</p> <p>In merito alla gestione dei sinistri in SIR ciò che è richiesto al Broker è un’attività di supporto di natura tecnica (co-gestione) quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corretta individuazione della tipologia e della natura del sinistro; l’indicazione se trattasi di sinistri rientranti nella SIR, la redazione di tabelle, statistiche, il riservato, i report e i rapporti con le Compagnie (etc.).</p> <p>Relativamente al punto 14, si specifica che la richiesta di assistenza legale, con la messa a disposizione legali e periti qualificati, è limitata ai soli sinistri attivi, che</p>
---	--

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

<p>nell’interesse della stazione appaltante legali e/o periti. A ciò si aggiunga che tali prestazioni devono essere rese a titolo gratuito per la stazione appaltante. Da quanto sopra deriva che il concorrente, in quanto broker di assicurazione (poiché solo tale categoria di soggetti è ammessa a partecipare alla procedura - cfr pagina 5 del Disciplinare di Gara: La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti presso il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 - Sezione B di cui al citato Decreto legislativo), al fine di poter garantire le prestazioni previste ai punti 8), 13) e 14) del Capitolato Speciale sopra richiamate, deve necessariamente rivolgersi a Società Terze ed espressamente deputate allo svolgimento di tali specifiche attività. Quindi, a mero titolo esemplificativo, il broker dovrebbe cercare sul mercato, periti, medici legali, avvocati a cui subappaltare gli specifici servizi richiesti. Tale previsione non risulta percorribile in quanto il Capitolato Speciale all’art. 17 vieta espressamente tale possibilità. Rileva, inoltre, un problema di responsabilità da parte del broker di assicurazione che, qualora si facesse carico direttamente della attività di cui sopra, dovrebbe rispondere direttamente di eventuali negligenze o errori professionali commessi nell’esercizio di attività non coperte dalla polizza di RC Professionale.</p> <p>c) Inoltre, con riferimento al Disciplinare di gara, punto B.3.2 relativamente allo Staff Tecnico, viene chiesto di indicare la qualifica professionale delle risorse umane dedicate alla gestione del servizio, ovvero Personale Amministrativo, Avvocati, Periti medico-legali, altri Periti Tecnici. Con particolare riferimento alla figura di Avvocato precisiamo che, a seguito della recente riforma della professione forense approvata il 21.12.2012, e promulgata dal presidente della Repubblica il 07.01.2013, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli</p>	<p>rappresentano - per entrambe le Aziende committenti - un <i>quantum</i> esiguo e limitato rispetto alla totalità delle prestazioni oggetto di appalto, contenuto nel limite di 5 sinistri annui per A.O. ICP e nel limite di n. 3 sinistri annui per A.O. di Lodi. Va altresì evidenziato che l’assistenza del Broker viene chiesta solo in caso di rifiuto del soggetto civilmente responsabile a risarcire il danno arrecato alle Aziende.</p> <p>c) si veda riposta del quesito nr. 2.</p> <p>d) L’impegno a garantire la continuità della copertura assicurativa nei casi eccezionali di difficoltà nell’erogazione tempestiva - da parte delle Aziende committenti - dei premi entro i termini (previsto all’art. 4, punto n. 24) - deve intendersi quale impegno ad assicurare ogni attività che il Broker possa porre in essere al fine di consentire specifiche intese tra le Aziende Ospedaliere e le compagnie assicurative.</p> <p>La clausola secondo cui “L’Azienda Ospedaliera si impegna a restituire gli importi versati (senza maggiorazione di interessi) non oltre 30 giorni dal pagamento” va considerata come non apposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 c.c. e 1419, II° comma, codice civile.</p> <p>e) Il criterio di valutazione dell’offerta economica si ritiene pienamente legittimo, atteso che nessuna norma impone l’apposizione di un limite al ribasso proposto.</p>
--	---

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

<p>avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Stando ad una interpretazione letterale della norma, sarebbe, quindi, illegittima l’attività di consulenza svolta da dipendenti del broker in favore di terzi, perché non si tratterebbe di esclusivo interesse del datore di lavoro, ma di interesse diretto di terzi soggetti (in questo caso la stazione appaltante) e, per tale ragione, il concorrente dovrà necessariamente avvalersi del supporto esterno mediante subappalto - di uno studio legale/professionista al quale conferire direttamente l’incarico. Analogo discorso è valido anche relativamente alle figure di Perito medico-legali e altri Periti Tecnici che non possono rientrare nell’organico delle società di brokeraggio essendo iscritti a specifici Albi e Registri; pertanto, il servizio dagli stessi reso, rientrerebbe comunque nella fattispecie del subappalto.</p> <p>d) Con riferimento al Capitolato Speciale, art. 4 punto 24) Impegno a garantire, nei termini previsti dai contratti di assicurazione, la copertura assicurativa nei casi in cui, ricorrendo eccezionali circostanze e su richiesta scritta del committente, gli I.C.P. ovvero l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi non siano in grado di pagare tempestivamente il premio di assicurazione. L’Azienda Ospedaliera si impegna a restituire gli importi versati (senza maggiorazione di interessi) non oltre 30 giorni dal pagamento come già recentemente segnalato dall’AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni), precisiamo che tale previsione appare censurabile rispetto alle regole della contabilità pubblica, alle disposizioni della vigente normativa sull’intermediazione e del TUIB, poiché si prefigura un’attività di carattere finanziario che esula dalle competenze e dalle caratteristiche dell’attività di intermediazione. Anche in questo caso, come sopra, segnaliamo la mancata</p>	
---	--

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

<p>copertura delle eventuali responsabilità professionali derivanti dallo svolgimento di un'attività non direttamente riconducibile all' intermediazione assicurativa. Inoltre, tale richiesta darebbe luogo allo svolgimento di attività riservata suscettibile di denuncia alle autorità competenti (Banca d'Italia) da parte delle società finanziarie abilitate ed iscritte in appositi elenchi e potrebbe dare luogo ad una censura da parte dell'IVASS in quanto contrastante con le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 54 del Regolamento Isvap n. 5 (che impongono al broker l'istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio).</p> <p>e) Infine, in relazione al criterio di valutazione dell'Offerta economica adottato dalla Stazione Appaltante (cfr. pagina 25 del Disciplinare di Gara), Vi segnaliamo che la valutazione mediante ribasso economico e con un peso del 40% potrebbe far emergere problematiche sugli esiti finali di gara rendendo verosimile l'aggiudicazione a favore di un soggetto poco qualificato dal punto di vista tecnico (seppur superata la soglia di sbarramento es. punti 32) ma disponibile ad un ribasso economico eccessivamente elevato (es. punti 40). Tale ipotesi comporterebbe, inoltre, la mancata applicazione automatica delle previsioni di cui agli art. 86 e segg. del D. Lgs. 163/2006. In relazione allo specifico servizio oggetto del presente appalto, riteniamo inoltre opportuno evidenziare anche i seguenti fattori correlati alla remunerazione del broker che, di fatto, rendono incongruente il principio adottato dell'offerta economica al massimo ribasso, poiché di alcun vantaggio per la stazione appaltante dal punto di vista del livello di spesa sostenuta (spending review) la commissione spettante al broker non rappresenta un costo aggiuntivo per la stazione appaltante; il relativo premio di polizza è notoriamente già costituito dalle seguenti componenti, pur in assenza del broker: a) premio medio in condizioni prossime all'equità, incluso il tasso tecnico che serve per stabilire quanto l'impresa assicuratrice deve raccogliere</p>	
---	--

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

<p>dagli assicurati per fronteggiare gli impegni assunti (c.d. ipotesi di probabilità); b) caricamento per oneri di gestione e di distribuzione (c.d. ipotesi di spesa); c) imposte indirette ed oneri obbligatori gravanti sul contratto; d) margine di profitto; la stessa Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 1536/04, confermata in appello da sez. I Centrale n. 179/08), ha in numerose occasioni escluso la sussistenza di un danno erariale in considerazione della circostanza che nei contratti assicurativi muniti di clausola broker i costi dell’intermediazione vengono sostanzialmente compensati dal mancato versamento della quota parte di provvigioni spettanti gli agenti assicurativi; la stazione appaltante può scegliere se farsi assistere solo da un agente di assicurazioni o anche da un broker: in tale seconda ipotesi, dovendo la compagnia predeterminare la voce caricamento oneri di gestione e di distribuzione computandola nel premio complessivo, quest’ultimo non subirà alcun incremento; la presenza della clausola broker è tale da porre ogni impresa di assicurazione concorrente in condizioni di conoscere il compenso spettante al broker per lo svolgimento della sua attività e, correlativamente, l’agente è posto a conoscenza della parte provvigionale che potrà trattenere come differenza per sé (cfr., tra le altre, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 6.05.2009, n. 1368); il recentemente orientamento espresso dal TAR Lazio Sezione II ter (cfr. ordinanza n. 01467/2011 del 21.04.2011) il quale, con riferimento ad una fattispecie in cui la normativa di gara prevedeva, per l’appunto, criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata, ha affermato che la scelta del criterio di attribuzione del punteggio per l’offerta economica rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ed il criterio adottato non appare in maniera evidente distorsivo della concorrenza.</p> <p>Per le suddette ragioni Vi invitiamo a rivedere l’impostazione dell’offerta economica che, in considerazione delle particolari condizioni del mercato del brokeraggio assicurativo, non appare irragionevole possa prevedere un limite</p>	
---	--

A.O. ICP – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE

	<p>massimo ed un limite minimo di ribasso possibile oltre il quale l’offerta economica sarà ritenuta non conveniente (oltre il limite massimo) o non credibile (oltre limite minimo). In alternativa, come peraltro adottato da altre Stazioni Appaltanti (tra cui anche la stessa Regione Lombardia e la stessa ARCA), si suggerisce l’utilizzo della c.d. formula Consip che, pur non fissando soglie minime, consente di individuare equi livelli minimi di remunerazione in rapporto ai rilevanti impegni professionali ed organizzativi richiesti all’aggiudicatario, in funzione delle prerogative dell’appalto. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito, auspicando il favorevole accoglimento delle nostre istanze.</p>	
7	<p>Con la presente e al fine di formulare un'offerta realmente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, siamo a chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sintesi delle attività di Risk Management; - statistiche sinistri degli ultimi 3 anni; - programma di Risk Management 2013 e Piano di Sviluppo dello Stesso. 	<p>Si premette che i dati richiesti sono dati tipici e di utilità per gare d’appalto di servizi assicurativi e non per il servizio di brokeraggio assicurativo.</p> <p>Il piano di Risk Management 2013 è stato predisposto sulla base delle Linee Guida regionali che richiamano i criteri per la definizione del Piano di Risk Management e le schede progetto, nonché le scadenze dell’attività di risk management.</p> <p>I dati richiesti sono reperibili presso la seguente Unità Organizzativa Regionale: Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Controllo di gestione, Osservatorio costi SSR e Risk Management Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia</p>

NB.: Si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti entro il termine fissato del 17 luglio 2013, come stabilito dal Disciplinare di gara - Paragrafo L “Informazioni” pag. 30.

17/07/2013